



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet www.comune.marostica.vi.it

Posta elettronica certificata marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 22 del 27/04/2016

ORIGINALE

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 611 SS. DELLA LEGGE N. 190/2014 - SOPPRESSIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA BRENTA SERVIZI S.P.A. MEDIANTE FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA STESSA IN ETRA S.P.A.

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 20:00, nella Sala Multimediale dell' Opificio, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	P	A
DALLA VALLE MARICA	SI	
MATTESCO SIMONE		SI
VIVIAN SERENA		SI
FANTIN SERGIO	SI	
CUNICO GIULIA	SI	
BERNARDI ANGELA	SI	
FRISON MARIA RITA	SI	
CAPUZZO ANTONIO	SI	
GIRARDI LORIS	SI	

Cognome e Nome	P	A
VOLPATO PAOLA	SI	
BONOTTO PAOLO	SI	
MARCHIORATO GIUSEPPE LORIS	SI	
SCETTRO GIANNI	SI	
COSTA MARIATERESA	SI	
TONIAZZO SILVIA		SI
VIVIAN MATTEO	SI	
ANDREATTA GEDOREM	SI	

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Generale Di Como dott.ssa Roberta.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Bernardi Angela.

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 611 SS. DELLA LEGGE N. 190/2014 - SOPPRESSIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA BRENTA SERVIZI S.P.A. MEDIANTE FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA STESSA IN ETRA S.P.A.

L'Assessore al bilancio S. Fantin precisa che Etra gestiva il servizio idrico ma senza la proprietà delle reti, perché così era previsto dalla normativa. La Brenta servizi, società patrimoniale titolare delle reti, è una società che non ha costi, quindi il senso della legge che vuole la razionalizzazione delle società partecipate per evitare gli sprechi nel caso specifico non trova rispondenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- · l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali avviano un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:
- · eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- · sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- · eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- · aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- · contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- · il Comune partecipa al capitale sociale della Società Brenta Servizi S.p.a. nella misura del 2,68%;
- · in data 19.12.2005, con atto rep. N. 144522, Notaio Antonucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- · la società patrimoniale Brenta Servizi S.p.a. di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;
- · la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere *“soppressa”*;
- · le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la *“soppressione”*) sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;
- · la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della *“soppressione”* e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa *“soppressione”* possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa

vigente, purché si consegua l'obiettivo di "riduzione" delle Società partecipate fissato dalla stessa legge n. 190/2014;

- di conseguenza, sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a conseguire la "soppressione" delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.:

1. la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;
2. lo scioglimento delle tre società patrimoniali;
3. la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;

· la **prima ipotesi**, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo;

a. sotto un primo profilo, poiché, all'esito della fusione suddetta, permarrrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;

b. sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell'art. 18, comma 2 *bis*, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti;

· la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:

a. lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A.;

b. tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;

c. dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;

d. al di là dell'intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di "isolare" la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch'esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione "comuni" in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);

e. peraltro, non sussiste in capo all'ente locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);

f. inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che *"alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione"*;

la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1,

comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;

- la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;
- la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

Considerato che l'Amministrazione comunale:

ritiene preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale;

intende perfezionare la fusione per incorporazione della Società Brenta Servizi S.P.A. in ETRA S.p.A.;

e inoltre è necessario:

- che l'Assemblea dei soci della Società Brenta Servizi S.P.A. deliberi l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;
- che l'Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di fusione;
- al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie deve essere allegata una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge n. 190/2014;
- il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. Tale pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Vista la delibera di Giunta n. 34 del 31/3/2016, avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 commi 609 e ss. Legge 190/2014)" di approvazione della relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 31/3/2015: la relazione dovrà essere aggiornata alla luce del presente atto deliberativo;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di competenza del responsabile dell'Area 2^a dall'Area Economica Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3^o del vigente statuto comunale";

Chiusa la relazione il Presidente chiede se ci sono interventi. Nessuno chiede la parola

Si procede con le dichiarazioni di voto espresse dai capigruppo:

Scettro: la conclusione più logica è la 3^a soluzione e quindi ben vengano le eliminazioni di queste società collegate o partecipate che non hanno più ragione di esistere. Il voto è favorevole

Andretta: si associa a quanto dichiarato dal consigliere Scettro per la soluzione più logica e la meno onerosa. Il voto è favorevole.

Volpato : esprime voto favorevole

Girardi: esprime voto favorevole

Quindi:

A seguito votazione espressa in forma palese per alzata di mano proclamata dal Presidente con voti :

favorevoli n. 14

contrari //

astenuti //

essendo n. 14 i consiglieri presenti e votanti

d e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss., il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A. secondo le indicazioni contenute in premessa;
2. di esprimere voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
3. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Brenta Servizi S.p.a. che sarà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
4. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
5. di incaricare l'Ufficio finanziario del Comune di predisporre un aggiornamento della relazione tecnica prevista dall'art. 1, comma 612, c. 190/2014, in conformità alla presente deliberazione;
6. di disporre:
 - la trasmissione della presente deliberazione, unitamente alla relazione tecnica di cui al precedente punto 5, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
 - la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente";

== = oo0oo == =

Il Presidente propone di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs 267/00.

A seguito votazione espressa in forma palese per alzata di mano proclamata dal Presidente con voti :

favorevoli n. 14

contrari //

astenuti //

essendo n. 14 i consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediata eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

il Presidente del Consiglio
Bernardi Angela

il Segretario Generale
Di Como dott.ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/05/2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica ,li 20/05/2016

il Funzionario Incaricato
Filippi Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 30/05/2016 per decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Attesta inoltre che è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

il Segretario Generale
Di Como dott.ssa Roberta
